

COMUNE DI CORTONA

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Approvato dalla Giunta Comunale con atto n. del / /2011

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Il Comune di Cortona rende noto che , può essere presentata domanda per ottenere il contributo per l'integrazione del canone di locazione , alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2011, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale e regionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 06/04/2009.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

- 1) essere residente , alla data di apertura del presente bando, nel Comune di Cortona;
- 2) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno;
- 3) se cittadino extracomunitario (ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133) essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione.

I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti soggettivi, di reddito e di patrimonio, di seguito stabiliti.

I partecipanti devono dimostrare di essere conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla LRT 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), con un contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, **stipulato nelle forme di legge**, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell' immobile.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Altresì i partecipanti devono dimostrare di non essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare o comunque capace di produrre reddito, secondo i parametri e nelle forme stabilite dalla LRT 20.12.1996 n. 96, tab. A, lett. c) e d), sito nell'ambito comunale o limitrofo o anche sul territorio nazionale. Tale condizione vale per tutti i componenti del nucleo familiare.

La residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data del bando, all'abitazione individuata nel contratto locativo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per la erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2011).

Infine possono partecipare al bando coloro che siano in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica, non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni non superiore a € 26.966,80.

Art. 2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dal D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 Limite di reddito

Ai fini dell'ammissione al concorso sarà considerata la certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e un valore ISE (Indicatore situazione economica) e una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto L.vo n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2011. (L'importo delle due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2011 è pari ad € 12.153,18).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2011 (€ 12.153,18) e l'importo di € 26.966,80.

Valore ISEE non superiore a € 14.715,00 (limite per l'accesso all' E.R.P. per il 2011 determinato con D.G.R. 628/2009).

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Si avverte che, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" sarà possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile Ufficio Servizi Sociali del Comune, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza, oppure in presenza di autocertificazione da parte del richiedente attestante la fonte di sostentamento. Nella fascia "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque pari rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si avverte altresì che il costo di locazione, per i contratti attivati o rinnovati secondo il regime locativo della legge 431/98, sarà considerato fino all'importo massimo di € 6.600,00

Art. 4 Documentazione

I richiedenti devono allegare alla domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica dove sia certificato il reddito ISE (Indicatore Situazione Economica) del proprio nucleo familiare, ai sensi della normativa vigente.

Devono essere inoltre allegati il contratto di affitto regolarmente registrato e copia delle registrazioni annuali.

I cittadini extracomunitari devono presentare copia del certificato storico di residenza che attesti la residenza continuativa ed ininterrotta in Italia da almeno 10 anni o in una medesima regione da almeno 5 anni. L'autocertificazione è ammessa con riserva di presentazione del certificato entro la data perentoria del 25 agosto 2011 pena l'esclusione dal bando. Non è richiesta copia del certificato storico di residenza a chi risiede da più di 5 anni nel Comune presso il quale presenta la domanda;

Art. 5 Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione GRT n. 265 del 06/04/2009.

Pertanto sarà articolata su due fasce di reddito ISE, nel modo che segue:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;
- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità:

- 1) nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età: punti 1
- 2) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/1992): punti 1
- 3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico: punti 1

I punteggi delle categoria 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nel nucleo siano presenti uno o più soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Cortona, per 10 giorni consecutivi, dal 16 agosto 2011 al 25 agosto 2011 durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando documenti attinenti l'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla commissione comunale per l'edilizia residenziale pubblica (di cui all'art. 8 LRT 96/1996); alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva che sarà inviata alla Regione Toscana entro il 15 settembre 2011;

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/reddito;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/reddito;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio.

Art. 6

Durata e entità del contributo

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento regionale spettante al Comune di Cortona, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale sull'ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana.

Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di erogare ai soggetti collocati in Graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti. In questo caso l'ammontare dell'importo del contributo spettante verrà determinato con successivo atto di Giunta.

Ai sensi della Delibera Regionale n.264/2009 il Comune non può destinare alla fascia B più del 40% delle risorse regionali assegnate.

Il Comune ha facoltà di integrare le risorse regionali risultate insufficienti con risorse del proprio bilancio.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.

Il rifiuto dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica determina la decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Per ottenere l'erogazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cortona, entro il termine comunicato dall'Ufficio stesso, le ricevute di pagamento dell'affitto per l'anno 2011 a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute di pagamento si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procederà nel seguente modo: se il canone pagato risulta superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; se il canone pagato

risulta inferiore, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al nuovo calcolo del contributo spettante.

Nel caso di morte del beneficiario, il contributo potrà essere erogato agli eredi se gli stessi sono in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 431/98, così come modificato dalla L. 269/2004, il contributo del conduttore moroso può essere erogato direttamente al locatore per risolvere situazioni di morosità.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15 giugno 2011

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal Comune di Cortona. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio protocollo del Comune, o spedite mediante raccomandata postale a.r. entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. Il Comune non si assume responsabilità del mancato recapito delle domande trasmesse a mezzo posta.

Art. 9

Controlli e sanzioni

Sull'entità dei redditi, riferiti all'intero nucleo familiare, e sulla situazione patrimoniale certificata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'Ente si riserva ogni facoltà di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Decreto L.vo n. 109/1998 e successive modificazioni e del D. L.vo n. 196/2003. **Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

Il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT n. 96/1996 e successive modificazioni.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizio sociale del Comune di Cortona.

Si informa altresì che ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente Bando è rivolto.

Cortona, li ___/03/2011

IL DIRIGENTE
Dott. A. Gnerucci